



AGENZIA DI  
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

# ISTRUZIONE

SERIE: SOGGETTI FINANZIARI

*Disposizioni riguardanti i dati informativi  
che accompagnano i trasferimenti di fondi*

N. 008

dell'08 maggio 2020

**IL DIRETTORE**  
**DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA**

VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92 e successive modifiche ed integrazioni, "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo", e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l'Agenzia emana Istruzioni, Circolari e Linee guida relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,

**EMANA**

la seguente Istruzione Serie: Soggetti Finanziari n. 008 dell'08/05/2020 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

San Marino, 08 maggio 2020

FIRMATO: Il Direttore  
Nicola Muccioli

## SOMMARIO

|  |           |
|--|-----------|
| PREMESSA E AMBITO DI APPLICAZIONE .....  | 3         |
| <b>TITOLO I</b>  |           |
| <b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>  | <b>5</b>  |
| ARTICOLO 1 – DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....   | 5         |
| ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI.....  | 5         |
| <b>TITOLO II</b>   |           |
| <b>SET DI DATI INFORMATIVI.....</b>  | <b>7</b>  |
| ARTICOLO 3 - DATI INFORMATIVI CHE ACCOMPAGNANO I TRASFERIMENTI DI FONDI.....   | 7         |
| <b>TITOLO III</b>  |           |
| <b>OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO.....</b>  | <b>7</b>  |
| <b>CAPO I</b>  |           |
| <b>OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE .....</b>  | <b>7</b>  |
| ARTICOLO 4 - TRASFERIMENTI DI FONDI SENZA UTILIZZO DELLA RIS.....  | 7         |
| ARTICOLO 5 – TRASFERIMENTI RAGGRUPPATI SENZA UTILIZZO DELLA RIS .....  | 8         |
| ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTI DI FONDI TRAMITE RIS.....   | 8         |
| ARTICOLO 7 – VERIFICA DEI DATI INFORMATIVI SULL'ORDINANTE.....   | 8         |
| <b>CAPO II</b>   |           |
| <b>OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO.....</b>   | <b>9</b>  |
| ARTICOLO 8 - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DI DATI INFORMATIVI .....   | 9         |
| ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTI DI FONDI SENZA UTILIZZO DELLA RIS.....  | 9         |
| ARTICOLO 10 - TRASFERIMENTI DI FONDI TRAMITE RIS.....  | 9         |
| ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTI DI FONDI PER I QUALI I DATI INFORMATIVI RICHIESTI MANCANO O SONO INCOMPLETI .....                    | 9         |
| ARTICOLO 12 – VERIFICA DEI DATI INFORMATIVI SUL BENEFICIARIO .....   | 10        |
| ARTICOLO 13 - VALUTAZIONE DI UNA STR .....   | 10        |
| <b>CAPO III</b>  |           |
| <b>OBBLIGHI DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO .....</b>  | <b>10</b> |
| ARTICOLO 14 - MANTENIMENTO DEI DATI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ORDINANTE E AL BENEFICIARIO ASSIEME AL TRASFERIMENTO DI FONDI ..... | 10        |
| ARTICOLO 15 - ACCERTAMENTO DELLA MANCANZA DI DATI INFORMATIVI RELATIVI ALL'ORDINANTE O AL BENEFICIARIO .....                     | 11        |
| ARTICOLO 16 - TRASFERIMENTI DI FONDI PER I QUALI I DATI INFORMATIVI RICHIESTI MANCANO O SONO INCOMPLETI .....                    | 11        |
| ARTICOLO 17 - VALUTAZIONE DI UNA STR .....   | 12        |
| <b>TITOLO IV</b>   |           |
| <b>ALTRE DISPOSIZIONI .....</b>  | <b>12</b> |
| ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E DI CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI .....  | 12        |
| ARTICOLO 19 - DIVIETO.....   | 12        |
| ARTICOLO 20 - MISURE RESTRITTIVE .....   | 12        |
| ARTICOLO 21 - ENTRATA IN VIGORE .....  | 12        |

## DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I DATI INFORMATIVI CHE ACCOMPAGNANO I TRASFERIMENTI DI FONDI

---

### Premessa e ambito di applicazione

Le Raccomandazioni del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) definiscono un quadro di base per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che si prestano ad essere applicate universalmente. Tali Raccomandazioni contengono i principi alla base degli interventi che i Paesi attuano conformemente al proprio ordinamento nazionale.

Come noto, nel 2012, il GAFI ha svolto un importante lavoro di revisione delle proprie Raccomandazioni, atto a rafforzare l'apparato di principi e regole per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nonché dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa. Detto lavoro di revisione ha portato all'adozione di nuovi *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*, compendati in 40 nuove Raccomandazioni, finalizzati a realizzare un sistema più completo ed efficace per il contrasto della criminalità economica.

Ciò posto, si ha presente l'attuale Raccomandazione 16 del GAFI:

*"I paesi dovrebbero garantire che gli istituti finanziari includano le informazioni richieste e accurate sull'ordinante, nonché le informazioni richieste sul beneficiario per tutti i bonifici telematici ed i messaggi correlati, nonché che le informazioni siano allegate al bonifico telematico o al messaggio correlato lungo la catena di pagamento.*

*I paesi dovrebbero assicurare che gli istituti finanziari monitorino i bonifici telematici al fine di individuare quelli che sono sprovvisti delle informazioni richieste sull'ordinante e/o il beneficiario, ed adottare opportuni provvedimenti.*

*I paesi dovrebbero garantire che nell'esecuzione dei bonifici telematici, gli istituti finanziari adottino misure di congelamento e vietino la conduzione di operazioni con persone ed entità designate, ai sensi degli obblighi stabiliti nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quali la risoluzione 1267 (1999) e le sue risoluzioni successive, nonché la risoluzione 1373 (2001) in materia di prevenzione e repressione del terrorismo e del finanziamento del terrorismo".*

La Raccomandazione 16 è stata concepita con l'obiettivo di impedire ai terroristi e ad altri criminali di avere libero accesso ai trasferimenti di fondi in via telematica, per trasferire i loro capitali e di individuare tali abusi quando essi avvengono. In particolare, essa mira ad assicurare che informazioni essenziali sugli autori e i beneficiari dei trasferimenti di fondi siano immediatamente disponibili ai seguenti soggetti:

- (a) alle autorità preposte all'applicazione della legge e/o di pubblica accusa al fine di assisterle nell'individuare, investigare e perseguire penalmente i terroristi o altri criminali e rintracciare i loro beni;
- (b) alle *Financial Intelligence Units* per l'analisi delle attività sospette e -se del caso- relativa divulgazione alle Autorità competenti; e
- (c) agli istituti finanziari ordinanti, intermediari e beneficiari per facilitare l'individuazione e la segnalazione delle operazioni sospette, nonché per attuare gli obblighi di congelamento e per rispettare il divieto di condurre operazioni con persone ed enti designati, in conformità agli obblighi previsti nelle risoluzioni pertinenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, quali la Risoluzione 1267 (1999) e le sue risoluzioni

successive, e la Risoluzione 1373 (2001) in materia di prevenzione e repressione del terrorismo e del finanziamento del terrorismo.

Per realizzare questi obiettivi, ai Paesi è richiesta la piena tracciabilità dei trasferimenti di fondi.

Gli stessi principi sono rinvenibili, a livello europeo, nel Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi. Tale Regolamento, abrogando il Regolamento (CE) n.1781/2006, stabilisce norme riguardanti i dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario che accompagnano i trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, al fine di prevenire, individuare e svolgere indagini in casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Dalla firma dell'Accordo Monetario tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino derivano adempimenti anche in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. L'articolo 8 di tale Accordo prevede infatti, tra le altre cose, che la Repubblica di San Marino adotti tutte le opportune misure al fine di attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione Europea elencati nell'Allegato all'Accordo, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio.

Peraltra giova ricordare che San Marino è Parte dell'area unica dei pagamenti in euro (Single euro payments area o SEPA), quindi, in ossequio al Regolamento UE n. 260/2012 utilizza strumenti europei di bonifico SEPA Credit Transfer (SCT) ed incasso SEPA Direct Debit (SDD).

Al riguardo la BCSM ha emanato il Regolamento n. 2014-04 dal titolo 'Regolamento dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica (istituti di pagamento ed IMEL). Detto Regolamento ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n. 165 Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi - LISF per quanto attiene alla regolamentazione delle attività riservate di cui alle lettere I e J dell'Allegato 1 e di quei soggetti autorizzati che, al di fuori del settore bancario, le esercitano come attività caratteristica (cd. Istituti di Pagamento e Istituti di Moneta Elettronica, brevemente IMEL) consentendone così la nascita in San Marino.

La Repubblica di San Marino continua pertanto a rivedere costantemente la propria normativa al fine di allinearla ai più recenti standard internazionali.

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 – Destinatari ed ambito di applicazione

1. Destinatari della presente Istruzione sono i soggetti designati di cui all'articolo 18 della Legge 17 giugno 2008 n. 92, che agiscono come PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO così come definiti alla lettera n) del successivo Articolo 2.
2. La presente Istruzione si applica ai TRASFERIMENTI DI FONDI, compresi i PAGAMENTI SERIALI e i PAGAMENTI DI COPERTURA, in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO o da un PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO.
3. Le disposizioni della presente Istruzione non si applicano nei casi di:
  - a) TRASFERIMENTI DI FONDI derivanti dall'utilizzo di una carta di credito o debito o prepagata per l'acquisto di beni o servizi, a condizione che il numero della carta di credito o debito o prepagata accompagni tutti i trasferimenti derivanti dall'operazione. Tuttavia, quando una carta di credito o debito o prepagata è utilizzata come sistema di pagamento per eseguire un TRASFERIMENTO DI FONDI DA PERSONA A PERSONA, all'operazione si applica la presente Istruzione, e le informazioni necessarie devono essere incluse nel messaggio;
  - b) trasferimenti e operazioni di regolamento fra PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO, laddove sia l'ORDINANTE sia il BENEFICIARIO siano PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO che agiscono per proprio conto.
4. La presente Istruzione non si applica inoltre ai TRASFERIMENTI DI FONDI:
  - a) che comportano il prelievo di contante da parte dell'ORDINANTE dal proprio CONTO DI PAGAMENTO, mediante sportelli automatici;
  - b) che trasferiscono fondi a un'amministrazione pubblica per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri tributi;
  - c) che sono effettuati con la trasmissione di assegni (o loro immagini), inclusi gli assegni troncati.
5. La presente Istruzione non si applica ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di convertire i documenti cartacei in dati elettronici e che vi procedono a norma di un contratto stipulato con un PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO, né ai soggetti che non esercitano alcuna altra attività oltre a quella di fornire ai PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO sistemi di messaggistica e altri sistemi di supporto per la trasmissione di fondi o sistemi di compensazione e regolamento.
6. La presente Istruzione non si applica ai TRASFERIMENTI DI FONDI a San Marino sul CONTO DI PAGAMENTO di un BENEFICIARIO che permette esclusivamente il pagamento di fornitura di beni o servizi, quando:
  - a) il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO sia in grado di risalire, attraverso il BENEFICIARIO, mediante un CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE dell'operazione, al TRASFERIMENTO DI FONDI effettuato dal soggetto che ha concluso un atto con il BENEFICIARIO per la fornitura di beni o servizi; e
  - b) l'importo del TRASFERIMENTO DI FONDI sia inferiore a 1.000 euro.

### Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente Istruzione, valgono le definizioni di cui alla LEGGE n. 92/2008 ("LEGGE") e le definizioni di cui all'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 001 del 19/04/2018 e delle successive Istruzioni e Circolari dell'AGENZIA aventi medesimi destinatari. Valgono altresì le definizioni di cui al Regolamento BCSM n. 2013-05 e al Regolamento BCSM n. 2014-04 e successive modifiche.
2. Nella presente Istruzione, l'utilizzo di termini oggetto di definizione è indicato con carattere MAIUSCOLETTO. Con il termine soggetti designati si intendono i soggetti, indicati all'art. 1, a cui è destinata la presente Istruzione. Inoltre si intende per:
  - a) "BCSM": Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

- b) "BENEFICIARIO": la persona fisica, la persona giuridica o il soggetto identificato dall'ORDINANTE come destinatario dei fondi trasferiti;
- c) "CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE": combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il TRASFERIMENTO DI FONDI, che consenta la tracciabilità dell'operazione fino all'ORDINANTE e al beneficiario (ad esempio il CRO Codice Riferimento Operazione o altri codici equivalenti);
- d) "CONTO DI PAGAMENTO": un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
- e) "FONDI": banconote e monete, moneta scritturale o moneta elettronica così come definita nel Regolamento BCSM n. 2014-04 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) "ORDINANTE": il soggetto detentore di un conto di pagamento che autorizza un TRASFERIMENTO DI FONDI da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica, giuridica o il soggetto che dà mandato al PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE di trasferire i fondi;
- g) "PAGAMENTO DI COPERTURA": si riferisce ad un TRASFERIMENTO DI FONDI che combina un messaggio di pagamento inviato direttamente dal PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE al PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO con l'invio dell'istruzione di finanziamento (la copertura) dal PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE al PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO attraverso uno o più istituti finanziari intermediari;
- h) "PAGAMENTO SERIALE": si riferisce ad una catena di pagamenti diretta sequenziale in cui il TRASFERIMENTO DI FONDI e il relativo messaggio di pagamento viaggiano insieme dal PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE al PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO direttamente o attraverso uno o più prestatori intermediari di servizi di pagamento (ad esempio nel caso di banche corrispondenti);
- i) "PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO": un soggetto che rientra in una delle seguenti categorie:
  - i. un soggetto autorizzato all'esercizio nella Repubblica di San Marino dell'attività riservata di cui alle lettere I) e J) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;
  - ii. un soggetto estero autorizzato all'esercizio di attività equivalenti a quelle di cui alle lettere I) e J) dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165;
  - iii. Poste San Marino S.p.A., quando opera come PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO;
  - iv. la BCSM quando opera come PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO.
- j) "PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO": si riferisce al PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che riceve il trasferimento di FONDI dal PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE, direttamente o attraverso un PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO e rende i fondi disponibili al beneficiario;
- k) "PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE": si riferisce al PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO che avvia il TRASFERIMENTO DI FONDI e li trasferisce nel momento in cui riceve la richiesta per conto dell'ORDINANTE;
- l) "PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO": il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO in una catena di PAGAMENTO SERIALE o PAGAMENTO DI COPERTURA, che non è il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE o il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO e che riceve ed effettua un TRASFERIMENTO DI FONDI per conto del PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE o del PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO o di un altro PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO;
- m) "RIS": Rete Interbancaria Sammarinese; è una rete telematica il cui gestore è BCSM, alla quale possono aderire solo banche sammarinesi, ed è garantita da particolari sistemi di sicurezza anche in relazione alla famiglia applicativa "bonifici", conformi a idonee tecniche di certificazione, avente la funzione di consentire lo scambio di dati elettronici fra gli utenti della stessa.
- n) "TRASFERIMENTO DI FONDI": un'operazione effettuata per conto di un ORDINANTE attraverso un PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO con mezzi elettronici al fine di mettere un determinato ammontare di fondi a disposizione di una persona beneficiaria presso un PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO, indipendentemente dal fatto che l'ORDINANTE e il beneficiario siano o

meno la stessa persona e che il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE e quello del beneficiario coincidano;

- o) "TRASFERIMENTO DI FONDI DA PERSONA A PERSONA": operazione tra persone fisiche che agiscono, in qualità di consumatori, per scopi estranei alla loro attività commerciale o professionale;
  - p) "TRASFERIMENTI RAGGRUPPATI": insieme di singoli trasferimenti di FONDI che sono inviati in gruppo agli stessi PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO, indipendentemente dal fatto che siano o meno destinati a persone diverse.
3. "Premessa e ambito di applicazione" consentono ai destinatari dell'Istruzione di chiarire eventuali dubbi sull'applicazione della norma e hanno un contenuto dispositivo.

## **TITOLO II**

### **SET DI DATI INFORMATIVI**

#### **Articolo 3 - Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi**

1. In relazione all'ORDINANTE, i TRASFERIMENTI DI FONDI devono essere accompagnati dai seguenti dati informativi:
  - a) il nominativo dell'ORDINANTE;
  - b) il numero di CONTO DI PAGAMENTO dell'ORDINANTE oppure, qualora i trasferimenti non siano effettuati a partire da, o in favore di, un CONTO DI PAGAMENTO, il TRASFERIMENTO DI FONDI deve essere accompagnato da un CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE dell'operazione, invece che dal numero o dai numeri di CONTO DI PAGAMENTO;
  - c) l'indirizzo dell'ORDINANTE oppure il numero del suo documento di riconoscimento oppure il suo NDG come cliente oppure la data e il luogo di nascita.
2. In relazione al BENEFICIARIO, i TRASFERIMENTI DI FONDI devono essere accompagnati dai seguenti dati informativi:
  - a) il nominativo del BENEFICIARIO;
  - b) il numero di CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO oppure, qualora i trasferimenti non siano effettuati a partire da, o in favore di, un CONTO DI PAGAMENTO, il TRASFERIMENTO DI FONDI deve essere accompagnato da un CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE dell'operazione, invece che dal numero o dai numeri di CONTO DI PAGAMENTO.

## **TITOLO III**

### **OBBLIGHI DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

#### **CAPO I**

#### **OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE**

#### **Articolo 4 - Trasferimenti di fondi senza utilizzo della RIS**

1. I soggetti designati, quali PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE che non utilizzano la RIS, devono associare ai TRASFERIMENTI DI FONDI almeno i dati informativi di cui all'art. 3 indipendentemente dall'importo.



## Articolo 5 – Trasferimenti raggruppati senza utilizzo della RIS

1. Se i soggetti designati, quali PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE, non utilizzano la RIS per i TRASFERIMENTI RAGGRUPPATI disposti da un unico ORDINANTE, l'art. 3 della presente Istruzione non si applica ai singoli TRASFERIMENTI DI FONDI, a condizione che i dati informativi di cui al medesimo art. 3:
  - a) figurino nel file di raggruppamento (c.d. "batch file");
  - b) siano stati verificati conformemente all'articolo 8.

## Articolo 6 - Trasferimenti di fondi tramite RIS

1. In deroga all'articolo 3, i soggetti designati, quali PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE, che utilizzano la RIS, devono associare ai TRASFERIMENTI DI FONDI di qualsiasi importo almeno i seguenti dati informativi:
  - a) numero di CONTO DI PAGAMENTO dell'ORDINANTE e
  - b) numero di CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO.
2. In deroga al comma 1, i suddetti TRASFERIMENTI DI FONDI possono essere accompagnati da un CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE dell'operazione invece che dal numero o dai numeri di CONTO DI PAGAMENTO.
3. Su richiesta del PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO o del PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO, il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di dati informativi, deve comunque mettere a disposizione quanto segue:
  - a) in caso di TRASFERIMENTI DI FONDI pari o superiori ai 1.000 euro, qualora tali TRASFERIMENTI DI FONDI siano effettuati mediante un'unica operazione o con più operazioni che sembrano collegate, i dati informativi relativi all'ORDINANTE o al BENEFICIARIO conformemente all'articolo 3;
  - b) in caso di TRASFERIMENTI DI FONDI inferiori a 1.000 euro – purché non collegati ad altri TRASFERIMENTI DI FONDI che, cumulativamente, raggiungano o superino i 1.000 euro -, almeno:
    - i. i nominativi dell'ORDINANTE e del BENEFICIARIO; e
    - ii. i numeri di CONTO DI PAGAMENTO dell'ORDINANTE e del BENEFICIARIO o, in assenza di un CONTO DI PAGAMENTO, il CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE dell'operazione.
4. Con riferimento ai trasferimenti descritti al superiore comma 1, sono fatti salvi, ove previsti, gli obblighi informativi di cui al Regolamento bcsn n. 2014-04 e successive modifiche ed integrazioni riguardante i servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica.

## Articolo 7 – Verifica dei dati informativi sull'ORDINANTE

1. Prima di effettuare TRASFERIMENTI DI FONDI, il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE verifica l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ORDINANTE di cui all'art. 3, sulla base di un documento di riconoscimento o, laddove non risulti possibile, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una FONTE AFFIDABILE ed INDIPENDENTE.
2. Nel caso di TRASFERIMENTI DI FONDI disposti con addebito in un CONTO DI PAGAMENTO, la verifica, di cui al comma precedente, può considerarsi già effettuata con l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e degli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti e informazioni previsti dalla LEGGE.
3. Con riferimento ai TRASFERIMENTI DI FONDI inferiori a 1.000 euro – purché non collegati ad altri TRASFERIMENTI DI FONDI che, cumulativamente, raggiungano o superino i 1.000 euro -, il soggetto designato, quale PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE, in deroga al superiore comma 1, non è tenuto a verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi all'ORDINANTE a meno che:
  - a) abbia ricevuto i fondi da trasferire in contante o in moneta elettronica anonima; ovvero
  - b) abbia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, fatti salvi gli obblighi di segnalazione di cui all'art. 36 della LEGGE.

## CAPO II

### OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO

#### Articolo 8 - Accertamento della mancanza di dati informativi

1. Il soggetto designato, quale PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO, adotta e applica:
  - a) procedure efficaci per accertare - in relazione ai dati informativi sull'ORDINANTE e sul BENEFICIARIO - che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il TRASFERIMENTO DI FONDI siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema;
  - b) procedure efficaci, comprendenti – ove opportuno – il monitoraggio a posteriori o il monitoraggio in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti informativi richiesti in relazione all'ORDINANTE e al BENEFICIARIO.

#### Articolo 9 - Trasferimenti di fondi senza utilizzo della RIS

1. I soggetti designati, quali PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO, che non utilizzino la RIS, devono accertare l'eventuale mancanza dei dati informativi di cui all'articolo 3:
  - a) in relazione all'ORDINANTE o al BENEFICIARIO;
  - b) in relazione al file di raggruppamento in caso di TRASFERIMENTI RAGGRUPPATI.

#### Articolo 10 - Trasferimenti di fondi tramite RIS

1. I soggetti designati, quali PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO, che utilizzino la RIS, devono accertare l'eventuale mancanza dei dati informativi di cui all'articolo 6:
  - a) in relazione all'ORDINANTE o al BENEFICIARIO;
  - b) in relazione al file di raggruppamento in caso di TRASFERIMENTI RAGGRUPPATI.

#### Articolo 11 - Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi richiesti mancano o sono incompleti

1. Il soggetto designato, quale PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO, adotta ed applica politiche e procedure efficaci basate sul rischio, al fine di determinare:
  - a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un TRASFERIMENTO DI FONDI non accompagnato dai dati informativi richiesti completi sull'ORDINANTE o il BENEFICIARIO; e
  - b) le conseguenti misure da adottare.
2. Ove il soggetto designato, quale PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO, nel ricevere TRASFERIMENTI DI FONDI si renda conto che i dati informativi richiesti dalla presente Istruzione, manchino o siano incompleti o non siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento, il medesimo soggetto designato deve:
  - a) rifiutare il trasferimento; oppure
  - b) chiedere i prescritti dati informativi relativi all'ORDINANTE e al BENEFICIARIO prima o dopo di effettuare l'accredito sul CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO o di mettere a sua disposizione i FONDI, in funzione della valutazione del RISCHIO.

3. Se un PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ORDINANTE o al BENEFICIARIO, il soggetto designato, quale PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO, adotta provvedimenti che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro TRASFERIMENTO DI FONDI proveniente da quel PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.
4. Nei casi di cui al precedente comma, il soggetto designato, quale PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO, deve informare per iscritto l'AIF circa le mancanze riscontrate e le misure adottate.

## **Articolo 12 – Verifica dei dati informativi sul BENEFICIARIO**

1. Nel caso di TRASFERIMENTI DI FONDI pari o superiori a 1.000 euro, indipendentemente dal fatto che tali siano effettuati con una singola operazione o con più operazioni che sembrano collegate, prima di effettuare l'accredito sul CONTO DI PAGAMENTO del BENEFICIARIO o di mettere a sua disposizione i FONDI, il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO verifica l'accuratezza dei dati informativi del BENEFICIARIO. Tale verifica si esegue sulla base di un documento di riconoscimento o, laddove non risulti possibile, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una FONTE AFFIDABILE e INDIPENDENTE.
2. Con riferimento ai trasferimenti descritti al comma 1 del presente articolo, sono fatti salvi, ove previsti, gli obblighi informativi di cui al Regolamento BCSM n. 2014-04 riguardante i servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica e di cui al Regolamento BCSM n. 2013-05 riguardante l'ingresso nell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA).
3. Nel caso di TRASFERIMENTI DI FONDI inferiori a 1.000 euro – purché non collegati ad altri TRASFERIMENTI DI FONDI che, cumulativamente, raggiungano o superino i 1.000 euro -, il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO non è tenuto a verificare l'accuratezza dei dati informativi relativi al BENEFICIARIO, salvo che:
  - a) effettui il pagamento di FONDI in contante o in moneta elettronica anonima; ovvero
  - b) abbia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, fatti salvi gli obblighi di segnalazione di cui all'art. 36 della LEGGE.
4. La verifica di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo può considerarsi già effettuata con l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e degli obblighi di registrazione e di conservazione dei documenti e informazioni previsti dalla LEGGE.

## **Articolo 13 - Valutazione di una STR**

1. Il soggetto designato, quale PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO, tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ORDINANTE o al BENEFICIARIO quale elemento nel valutare se il TRASFERIMENTO DI FONDI, od ogni operazione correlata, configuri una operazione sospetta e se debba essere segnalata ad AIF ai sensi dell'articolo 36 della LEGGE.

## **CAPO III**

### **OBBLIGHI DEI PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO**

## **Articolo 14 - Mantenimento dei dati informativi relativi all'ordinante e al beneficiario assieme al trasferimento di fondi**

1. Per i TRASFERIMENTI DI FONDI, i PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO devono mantenere assieme al TRASFERIMENTO DI FONDI tutti i dati informativi ricevuti relativi all'ORDINANTE e al BENEFICIARIO.

## Articolo 15 - Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all'ordinante o al beneficiario

1. Il soggetto designato, quale PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO, adotta e applica procedure efficaci per accertare che i campi relativi ai dati informativi riguardanti l'ORDINANTE e il BENEFICIARIO del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il TRASFERIMENTO DI FONDI siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni di tale sistema.
2. Il PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO adotta e applica procedure efficaci, che possono comprendere, ove opportuno, il monitoraggio a posteriori o il monitoraggio in tempo reale, per accertare l'eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all'ORDINANTE o al BENEFICIARIO:
  - a) in caso di trasferimenti di FONDI ove i PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE e del BENEFICIARIO utilizzino la RIS, i dati informativi di cui all'articolo 6;
  - b) in caso di trasferimenti di FONDI ove il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE ed il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO non utilizzino la RIS, i dati informativi di cui all'articolo 3;
  - c) in caso di TRASFERIMENTI RAGGRUPPATI, ove il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE o il PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO non utilizzino la RIS, i dati informativi di cui all'articolo 3, in relazione a tale file di raggruppamento.

## Articolo 16 - Trasferimenti di fondi per i quali i dati informativi richiesti mancano o sono incompleti

1. Il PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO adotta e applica politiche e procedure efficaci basate sul RISCHIO al fine di determinare:
  - a) quando eseguire, rifiutare o sospendere un TRASFERIMENTO DI FONDI non accompagnato dai dati informativi richiesti sull'ORDINANTE e sul BENEFICIARIO; e
  - b) le conseguenti misure da adottare.
2. Ove il soggetto designato, quale PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO, nel ricevere TRASFERIMENTI DI FONDI si renda conto che i dati informativi richiesti dalla presente Istruzione, manchino o siano incompleti o non siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili in conformità delle convenzioni del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento, il medesimo soggetto designato deve:
  - a) rifiutare il trasferimento; oppure
  - b) chiedere i prescritti dati informativi relativi all'ORDINANTE e al BENEFICIARIO prima o dopo la trasmissione del TRASFERIMENTO DI FONDI, in funzione della valutazione del RISCHIO.
3. Se un PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO omette ripetutamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all'ORDINANTE o al BENEFICIARIO, il soggetto designato, quale PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di rifiutare qualsiasi futuro TRASFERIMENTO DI FONDI proveniente da quel PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO o di limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso.
4. Nei casi di cui al precedente comma, il soggetto designato, quale PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO, deve informare per iscritto l'AIF circa le mancanze riscontrate e le misure adottate.
5. Nel caso in cui limitazioni tecniche impediscano che le informazioni richieste sull'ORDINANTE o il BENEFICIARIO che accompagnano un TRASFERIMENTO DI FONDI siano trasmesse insieme al TRASFERIMENTO DI FONDI corrispondente, tutte le informazioni ricevute da parte del PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE o da un altro PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO devono essere conservate dal PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO che le ha ricevute per un periodo di almeno 5 anni.

## **Articolo 17 - Valutazione di una STR**

1. Il PRESTATORE INTERMEDIARIO DI SERVIZI DI PAGAMENTO tiene conto della mancanza o dell'incompletezza dei dati informativi relativi all'ORDINANTE o al BENEFICIARIO quale elemento nel valutare se il TRASFERIMENTO DI FONDI, od ogni operazione correlata, configuri una operazione sospetta e se debba essere segnalata ad AIF ai sensi dell'articolo 36 della LEGGE.

## **TITOLO IV** **ALTRE DISPOSIZIONI**

## **Articolo 18 - Obblighi di registrazione e di conservazione delle informazioni**

1. I dati informativi relativi all'ORDINANTE e al BENEFICIARIO, acquisiti dal PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DELL'ORDINANTE, dal PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO DEL BENEFICIARIO e dai PRESTATORI INTERMEDIARI DI SERVIZI DI PAGAMENTO sono sottoposti agli obblighi di registrazione e di conservazione previsti dalla LEGGE.

## **Articolo 19 - Divieto**

1. Al PRESTATORE DI SERVIZI DI PAGAMENTO è vietato eseguire TRASFERIMENTI DI FONDI in violazione degli obblighi di cui alla presente Istruzione.

## **Articolo 20 - Misure restrittive**

1. Nell'esecuzione di TRASFERIMENTI DI FONDI, i PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO devono rispettare l'Istruzione, Serie: Soggetti Finanziari, n. 007 del 22/11/2019 ed in particolare gli obblighi relativi alle misure restrittive, ivi compreso il congelamento, ed astenersi dall'effettuare operazioni con persone ed entità contenute nelle Liste di cui alla LEGGE SULLE MISURE RESTRITTIVE.

## **Articolo 21 - Entrata in Vigore**

1. La presente Istruzione entra in vigore il 15 maggio 2020.